



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

DETERMINA N. 5/13/ISP/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 24/13/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER ITALY S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 (E DELL'ARTICOLO 24 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS DEL 30 MAGGIO 2001 NONCHE' DELL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERA N. 129/03/CONS DEL 16 APRILE 2003) RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modifiche ed integrazioni;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 24/13/ISP del 2 maggio 2013 - consegnato all'ufficio postale di Napoli il 3 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013 - con il quale veniva contestata alla società *“Teliasonera International Carrier Italy S.p.A.”* con sede legale in Torino (TO), via XX Settembre, n. 3, c.a.p. 10121, in applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dell'articolo 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dell'articolo 2 della delibera n. 129/03/CONS), per la mancata trasmissione delle comunicazioni annuali telematiche 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 relative rispettivamente agli anni 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007;

VISTA la documentazione inviata il 22 maggio 2013 dalla società *“Teliasonera International Carrier Italy S.p.A.”* relativa al trasferimento bancario effettuato in data 17 maggio 2013 sul conto corrente bancario intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 24/13/ISP, avviato nei confronti della società *Teliasonera International Carrier Italy S.p.A.* per la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (e, precedentemente, dell'articolo 24 dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS nonché dell'articolo 2 della delibera n. 129/03/CONS), per la mancata trasmissione delle comunicazioni annuali telematiche 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 relative rispettivamente agli anni 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007, è archiviato avendo effettuato la predetta società il



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Ispettivo, Registro e Corecom*

pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 giugno 2013

Il Direttore  
Nicola Sansalone